

**PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**

UFFICIO PER LE POLITICHE IN FAVORE DELLE PERSONE CON
DISABILITÀ

DECRETO 10 gennaio 2022.

Disposizioni in materia di professioni di interprete in lingua dei segni italiana e lingua dei segni italiana tattile.

IL MINISTRO PER LE DISABILITÀ

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ
E DELLA RICERCA

Vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e, in particolare, gli articoli 21 e 24;

Vista la convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, e, in particolare, gli articoli 9, 21 e 24;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi», e, in particolare, l'art. 12;

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante «legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate»;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti», e, in particolare, l'art. 3, comma 1, lettera c), che prevede il controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti sugli «atti normativi a rilevanza esterna, atti di programmazione comportanti spese ed atti generali attuativi di norme comunitarie»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165 recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e, in particolare, l'art. 1, comma 2;

Visto il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 106 recante «Codice del consumo a norma dell'art. 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229»;

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante «legge di contabilità e finanza pubblica»;

Vista la legge 14 gennaio 2013, n. 4, recante «Disposizioni in materia di professioni non organizzate» e, in particolare, gli articoli 6 e 7;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023»;

Visto il decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, recante «Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19», e, in particolare, l'art. 34-ter che introduce «misure per il riconoscimento della lingua dei segni italiana e l'inclusione delle persone con disabilità uditiva»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010, recante «Disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2020, recante approvazione del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno 2021;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, recante «Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509»;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca 14 ottobre 2021, n. 1154, recante «Autovalutazione, valutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio»;

Tenuto conto che, ai fini dell'adozione del decreto recante disposizioni in tema di «Percorsi formativi per l'accesso alle professioni di interprete in LIS e di interprete in LIST», l'art. 34-ter, comma 2, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, prescrive l'acquisizione del concerto del Ministro dell'università e della ricerca;

Sentito il Consiglio universitario nazionale che, in data 17 novembre 2021 ha reso il richiesto parere ai sensi dell'art. 2, comma 1 della legge 16 gennaio 2006, n. 18;

Acquisito il concerto del Ministro dell'università e della ricerca, in data 23 novembre 2021, con la nota prot. 01396;

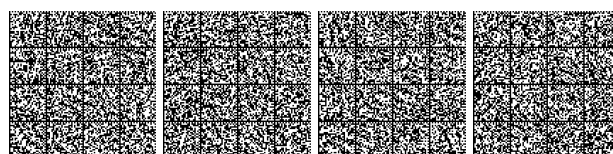
Decreta:

Art. 1.

Definizione delle professioni di interprete in lingua dei segni italiana e lingua dei segni italiana tattile

1. L'interprete in lingua dei segni italiana, anche denominata LIS, e lingua dei segni italiana tattile, anche denominata LIST, è un professionista specializzato nella traduzione e interpretazione rispettivamente della LIS e della LIST e svolge la funzione di interazione linguistico-comunicativa tra soggetti che ne condividono la conoscenza mediante la traduzione in modalità linguistico-gestuale codificata delle espressioni utilizzate nella lingua verbale o in altre lingue dei segni e lingue dei segni tattili.

2. La professione di interprete di cui al comma 1, è esercitata in forma non organizzata ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4, da coloro che hanno conseguito il titolo universitario di cui all'art. 2, ovvero da coloro che, entro sei mesi dalla pubblicazione del presente de-



creto, sono in possesso della attestazione rilasciata dalle associazioni professionali iscritte al MISE ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 14 gennaio 2013, n. 4, ovvero, entro ventiquattro mesi dalla data di pubblicazione della normativa tecnica UNI applicabile, sono in possesso della certificazione di conformità alla normativa tecnica UNI applicabile ai sensi dell'art. 9 della medesima legge.

Art. 2.

Istituzione del corso di laurea sperimentale ad orientamento professionale in interprete in LIS e LIST

1. La laurea in interprete LIS e LIST è conseguita al termine di un corso attivato in una nuova classe di laurea ad orientamento professionale, individuata dal Ministero dell'università e della ricerca al termine di un apposito periodo di sperimentazione triennale aderente alle previsioni di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca 14 ottobre 2021, n. 1154, nel corso del quale le Università possono proporre al Ministero dell'università e della ricerca l'istituzione e l'accreditamento di corsi di laurea sperimentali ad orientamento professionale, appartenenti ad una delle classi di laurea di cui all'art. 4, comma 2 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, da attivare a decorrere dall'anno accademico 2022/2023.

Art. 3.

Istituzione dell'elenco degli interpreti in LIS e in LIST

1. Dal 1° gennaio 2024, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un elenco denominato «Elenco degli interpreti in lingua dei segni italiana» al quale possono iscriversi coloro che sono in possesso dei requisiti di cui all'art. 1, comma 2.

2. Le modalità per l'iscrizione all'elenco di cui al comma 1 sono stabilite con apposita circolare della Presidenza del Consiglio dei ministri - Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità almeno sei mesi prima della data di pubblicazione dell'elenco.

Art. 4.

Incentivi per l'istituzione di corsi di laurea sperimentale ad orientamento professionale in interprete in LIS e in LIST

1. Al fine di incentivare gli Atenei ad attivare i corsi di laurea sperimentali di cui all'art. 2, la quota parte pari a 4 milioni di euro del Fondo per l'inclusione delle persone sorde e con ipoacusia di cui all'art. 1, comma 456, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è destinata al Fondo per il finanziamento ordinario delle Università statali e dei Consorzi interuniversitari da assegnarsi con le modalità di cui all'art. 1, comma 458, della medesima legge n. 145 del 2018.

2. Con provvedimento del Ministero dell'università e della ricerca, da adottarsi entro il 15 dicembre 2021, in raccordo con l'Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità sono individuati i criteri di riparto delle risorse di cui al comma 1 in funzione dei costi di attivazione e di funzionamento sostenuti per i suddetti corsi.

Art. 5.

Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri previsti dall'attuazione del presente decreto si fa fronte a valere sulle risorse del Fondo di cui all'art. 1, comma 456, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza.

Roma, 10 gennaio 2022

Il Ministro per le disabilità
STEFANI

*Il Ministro dell'università
e della ricerca*
MESSA

Registrato alla Corte dei conti il 7 febbraio 2022
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg. n. 248

22A02141

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 24 marzo 2022.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Vildagliptin e Metformina Teva», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 227/2022).

IL DIRIGENTE

DEL SETTORE HTA ED ECONOMIA DEL FARMACO

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge

24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il comma 33, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori;

Visto il decreto n. 245 del 20 settembre 2004 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, emanato a norma dell'art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministero della salute di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

